

STATUTO



STATUTO DELLA FONDAZIONE
“ISTITUTO FARMACOLOGICO FILIPPO SERPERO
ENTE DEL TERZO SETTORE”

Art. 1

Costituzione - denominazione - sede

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“Istituto Farmacologico Filippo Serpero Ente del Terzo Settore”

per brevità anche “Fondazione Serpero ETS” (di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede legale in Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

1.3 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2

Scopi

2.1 La Fondazione è eretta in Ente Morale con il decreto Presidenziale del 31 luglio 1962 n. 1475.

2.2 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D. Lgs 117/2017 di cui al successivo articolo 3.

In particolare, lo scopo della Fondazione è la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnico-scientifico nel campo della farmacologia e della salute pubblica per la prevenzione e la cura delle malattie degli esseri umani e degli animali.

Art. 3

Attività

3.1 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere h), i) e u), del D. Lgs. 117/2017:

- creare e dotare laboratori di beni, strutture e impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano e per favorire lo sviluppo di farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
- organizzare e gestire attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ivi inclusa l'istituzione di biblioteche a disposizione degli studiosi e la promozione ed organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di seminari, corsi di formazione, studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, inclusa l'istituzione di borse di studio, in linea con gli scopi della Fondazione.

3.2 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire e/o far gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme

associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4

Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e può essere accresciuto da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

4.2 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dal Consiglio di Amministrazione e i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.5

Esercizio finanziario

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione

dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

5.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6

Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Comitato di nomina e garanzia;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7

Comitato di nomina e garanzia

7.1 La Fondazione si avvale di un Comitato di nomina e garanzia di tre membri nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri tra persone ritenute particolarmente meritevoli. Essi restano in carica cinque esercizi e possono essere rieletti.

7.2 Il Comitato elegge fra i suoi membri un presidente e, se ne ravvisa la necessità, un vice presidente. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale a cura del segretario nominato di volta in volta dal presidente.

7.3 Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora ed essere inoltrati ai membri con mezzi idonei, che consentano la prova della ricezione da parte del destinatario, almeno quattro giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi

di telecomunicazione.

7.4 Il Comitato si riunirà su convocazione del suo presidente, a richiesta di almeno due dei suoi membri o di due membri del Consiglio di Amministrazione o del Presidente del medesimo per:

- a) esprimere il proprio parere sui progetti, sulle attività e sui programmi che il Consiglio d'amministrazione vorrà sottoporre. Le proposte del Consiglio d'Amministrazione si ritengono approvate se non perviene risposta dal Comitato entro 30 giorni;
- b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi di cui all'art. 8.2 del presente statuto;
- c) nominare l'Organo di Controllo e, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. L.gs. 117/2017 o qualora lo ritenga comunque opportuno, nominare il Revisore legale;
- d) dirimere eventuali contestazioni che insorgano tra gli organi della Fondazione per motivi attinenti l'interpretazione ed applicazione del presente statuto.

7.5 La qualifica di membro del Comitato di nomina e garanzia è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

7.6 I membri del Comitato di nomina e garanzia possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7.7 Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, incluso il Presidente e il Presidente Onorario. I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati inizialmente nell'atto costitutivo e durano in carica a vita.

8.2 In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri per dimissioni, decesso o impedimento

permanente, il Consiglio provvederà alla nomina del successore o dei successori per cooptazione. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina si intende che l'abbia rifiutata. In tal caso il Consiglio stesso deve procedere ad una nuova nomina. Qualora per effetto di dimissioni, decesso, impedimento permanente o mancata nomina il numero dei membri del Consiglio dovesse scendere al di sotto del numero minimo di tre il Consiglio verrà ricostituito, su istanza dei consiglieri rimasti in carica o dell'Organo di Controllo, mediante nomina da parte del Comitato di nomina e garanzia. Nel caso in cui il Comitato di nomina e garanzia non fosse costituito la nomina spetterà al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e, se ne ravvisa la necessità, il Vicepresidente.

8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone che per onorabilità, caratteristiche personali, professionalità, esperienza e competenza, possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 9

Compiti del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente e al conferimento e alla

- revoca di incarichi a professionisti e collaboratori;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
 - h) può nominare un Direttore Generale, determinandone il compenso, le funzioni, i compiti e i poteri;
 - i) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
 - j) amministra il patrimonio della Fondazione;
 - k) delibera le modifiche allo statuto;
 - l) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
 - m) delibera in merito all'estinzione della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio, alla trasformazione, fusione e scissione;
 - n) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
 - o) può attribuire la qualifica di Presidente Onorario a coloro che cessano dalla carica di Presidente; tale qualifica permane fintanto che permane la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del soggetto cui è attribuita;
 - p) approva eventuali regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
 - q) determina gli eventuali compensi agli organi sociali, nei limiti di cui all'art. 13.1.

9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 10

Convocazione e quorum

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno cinque volte in un anno.

Tuttavia spetta al Presidente di convocare in qualunque momento il Consiglio ove ne ravveda necessità o opportunità.

Adunanze straordinarie debbono essere in qualunque tempo convocate se almeno due Consiglieri ne fanno domanda motivata.

10.2 Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora, specificare gli oggetti da trattare ed essere inoltrati ai Consiglieri e ai membri

dell'Organo di Controllo con mezzi idonei che consentano la prova della ricezione da parte del destinatario, almeno quattro giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

10.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente, o dal Vice Presidente ed in caso di loro assenza dal Consigliere più anziano d'età.

10.4 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11

Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.2 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica cinque esercizi sino alla data dell'approvazione del bilancio del quinto esercizio e possono essere rieletti.

Art. 12

Organo di Controllo

12.1 L'organo di controllo monocratico è nominato dal Comitato di nomina e garanzia.

L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e può essere riconfermato.

L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

12.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie deliberazioni.

Art. 13

Disposizioni comuni agli Organi della Fondazione

13.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali

possono essere riconosciuti compensi individuali nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

13.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 14

Estinzione e devoluzione

14.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

14.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15

Norme applicabili

15.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

Art. 16

Norma Transitoria

16.1 Ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, in deroga a quanto previsto dall'art. 12.1 del presente statuto, il primo Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.